

Massima numero 147 del 11 novembre 2020

Appalto di lavori – Qualificazione – Lavori in categoria prevalente di importo inferiore a 150.000 euro

Riferimenti normativi: Art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016.

Parole chiave: Omissione di informazioni dovute - grave illecito professionale – annotazione nel Casellario informatico ANAC.

Omissione di informazioni dovute – mancata dichiarazione di un’annotazione non interdittiva nel Casellario informatico ANAC – esclusione automatica – va esclusa – valutazione discrezionale della stazione appaltante.

La mancata dichiarazione di un’annotazione non interdittiva nel Casellario informatico ANAC - disposta ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice ed avente ad oggetto l’esclusione da una pregressa procedura di una gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice per sussistenza di una situazione di collegamento sostanziale tra imprese – non comporta l’esclusione automatica dell’operatore per falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), ma va inquadrata nell’ambito della lett. c-bis) della medesima disposizione. Ciò comporta, in applicazione del principio di diritto sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2020, che, ai fini dell’eventuale esclusione, la stazione appaltante dovrà svolgere una valutazione discrezionale, stabilendo, preliminarmente, se il provvedimento oggetto di annotazione sia rilevante ai fini dell’ammissione, in secondo luogo, se il comportamento tenuto dall’operatore incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità professionale.